REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE"

Numero gara S.I.M.O.G. 9373339

CHIARIMENTO N. 1

Proseguendo la numerazione di cui al "*Chiarimento n. 1*"

Richiesta di chiarimento n. 1:

"*1. Disponibilità, in caso di aggiudicazione, a sostituire l'esclusione Cyber risk di pagina 20 con la seguente:*

ESCLUSIONE CYBER
1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:
1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione

o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza odi qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Definizioni
6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
8. Per Incidente Cyber si intende:
8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
9. Per Sistema informatico si intende:
9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o micro controllori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input,output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 1:
La Clausola di esclusione Cyber risk è già prevista nel capitolato speciale di polizza; non è pertanto possibile accogliere la formulazione proposta.

Richiesta di chiarimento n. 2:

" Disponibilità, in caso di aggiudicazione, a sostituire l'esclusione Malattie trasmissibili di pagina 20 con la seguente:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 2:

La Clausola di esclusione delle malattie trasmissibili è già prevista nel capitolato speciale di polizza; non è pertanto possibile accogliere la formulazione proposta.

Richiesta di chiarimento n. 3:

"Disponibilità, in caso di aggiudicazione, a sostituire l'art. 18 di pagina 10 con il seguente:

SANCTIONS CLAUSE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a

prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America."

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3:

La Clausola di esclusione delle sanzioni internazionali è già prevista nel capitolato speciale di polizza; non è pertanto possibile accogliere la formulazione proposta.

Richiesta di chiarimento n. 4:
"Con riferimento all'art. 13 - Riparto di coassicurazione e delega:
-richiamato il disposto dell'art.1911 del Codice Civile;
-considerato, che la ratio dell'art.1911 è quello di suddividere il rischio tra più coassicuratori, per consentire di elevare l'ampiezza di copertura del rischio assicurato, in particolare modo sui grandi rischi e sui danni cosiddetti catastrofali, quali alluvioni ed inondazioni, oggi tristemente frequenti;
- considerato che la deroga all'art.1911 C.C prevista all'art. 13 del capitolato All Risks, impone ad ogni coassicuratore di considerare il rischio come assunto al 100%, vanificando pertanto la ratio dell'articolo 1911;
- considerato l'attuale susseguirsi di eventi catastrofali estremi, che impongono al contrario agli assicuratori di suddividere l'esposizione sui grandi rischi e su tali danni catastrofali e la necessità per gli assicurati di ottenere garanzie di sempre maggiore portata, anche per fare fronte a tali eventi catastrofali;
- considerata la dimensione delle somme assicurate, sotto limiti, franchigie e scoperti indicati sul capitolato di gara si chiede di eliminare dall'art.13 citato il primo capoverso "Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente/Assicurato", confermando pertanto la piena applicazione dell'art. 1911 del C.C. ed escludendo, di conseguenza, ogni responsabilità solidale."

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 618 dell'8 giugno 2016, ha approvato le linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi: per quanto qui di interesse, si precisa che l'art. 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che *"l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori".*
Da ciò deriva la necessità di inserire nei bandi di gara e nei contratti assicurativi la clausola di natura contrattuale disciplinante la solidarietà della coassicurazione in deroga alla parzialità dell'obbligazione.
Ciò premesso, non è possibile accogliere la formulazione proposta.

Richiesta di chiarimento n. 5:

"Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:

1. La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE O FAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE O FAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5:

La clausola di esclusione delle sanzioni internazionali è già prevista in tutti i capitolati speciali di polizza; non è pertanto possibile accogliere la formulazione proposta.

Richiesta di chiarimento n. 6:

"Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo ...se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate"

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 6:

Al momento non sono previsti né sono prevedibili viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

Richiesta di chiarimento n. 7:

"Per il lotto KASKO siamo a richiedere se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro."

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 7:
Ai fini della quotazione per la presente gara le condizioni di riferimento sono rappresentate dal capitolato di polizza pubblicato, non essendo necessaria alcuna analisi esegetica delle caratteristiche dei testi assicurativi precedenti.

Richiesta di chiarimento n. 8:

"Per tutti i lotti siamo a richiedere premio e assicuratore in corso."

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 8:

Si precisa che i premi e i nominativi degli Assicuratori in corso risultano essere dati del inconferenti rispetto alla quotazione dei rischi oggetto di gara.

Il R.U.P.
Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica
Dott.ssa Alessandra Bellomo